

BGE 40 II 109

Bundesgericht (BGE), 1914-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_40_II_109

FR: ATF 40 II 109

IT: DTF 40 II 109

Volltext

108 Erbrecht. N° 21. Talore, art. 612 cap. 1°, 0 azienda agrieola eostituente una unita economica, art. 620) s i a d i b P o s t 0 a d a s s u- m e r I i e eioe ne faceva formale domanda 0 per la meno non vi si opponga : requisito questo ehe non si verHiea nel easo in esame. L'art. 620 poi e eseluso nella speeie daUa semplice eircostanza ehe e.:so eoneerne esclusivamente aziende a g r i c 0 I e. non imprese eommeereiali. le quali solo sono oggetto della presente vertenza : mentre dal capoverso seondo e terzo dell'art. 612 risulta ehiaramente ehe l'attribuzione degJi oggetti indivisiali'uno od all'altro degJi eredi daUa legge non e concessa se non ove tut t i i coeredi vi abbiano aderito, ciaseuno di essi avendo il diritto di domandare la spartizione deI prezzo d j v e n- dita. Nella speeie dunque,llessunodeglieredidomandando ehe i beni in questione gli vengano attribuiti, gli attori anzi opponendosi a ehe ciò venga fatto in 101'0 eonfronto, e non esistendo quindi l'aceordo degli eredi « sulla divi- sione 0 sull'attribuzione >) (art. 612, eap.2), ne sussegue ehe non esiste altra via legale per por fine alla eomunione se non quella della vendita all'incanto edella divisione deI prezzo d'asta. Le modalita poi di questa vendita (se l'ineanto debba esser publieo 0 tra i soli eredi, se dopo un solo 0 dopo un doppio esperimento d'asta eec.), sono da stabilirsi dall'Autorita in difetto di accordo (art. 612 eap. 3°). 11 Tribunale di Appello, Autorita la cui eompe- tenza non fu impugnata, ha preso in proposito gli oppor- tuni provvedimenti i quali -non furono oggetto di speciale impugnativa e sembrano deI resto, afiatto conformi aHa legge ed alle circostanze ; - il Tribunale federale pronuncia: L'appellazione e respinta a' sensi dei considerandi e vien confermata la sentenza 5 febbraio 1914 della Camera civile deI Tribunale di Appello del Cantone Tieino. Sachenrecht. N° 22. IH. SACHENRECHT DROITS REELS 109 22.

Sentenza !3 aprile 1914 della na Sezione civile nella causa S. A. Brunschwyler, attriee. contro AmmiDistrazione del fallimente C. Müller e moglie, convenuta. Patto di riserva di proprieta. - Applicabilita dell'antico di- ritto se la convenzione fu pattuita prima dell'entrata in vi- gore del ces. - Sua liceita. - La distinzione tra. mobili ed immobili era retta dal diritto federale anche pJ?ma de~ ces. _ Improduttivita di effetti del patto quando gli ogge~tI sn cui esso porta sono divenuti immobili. - Art. 1 tlt. fin ces. A. - In seguito a contratto deI 10 luglio 1909, la Ditta S. A. Brunschwyler, in Locarno, eseguiva nella villa di Carlo Müller in Orselina un riscaldamento cen- traie. Il contratto, redatto in tedesc6 e chiamato con- tratto di « fornitura e di costruzione » (Lieferungs- und Erstellungsvertrag) e firmato da una parte dal commit- tente (Besteller) e dall'altra dagli appaltatori (Unter- nehmer) S. A.

Brunschwyler, e contiene le ciausole seguenti: a) Prezzo di appalto 3950 fr., da pagarsi a rate, 1~ prima di 1000 fr. al principio dei lavorie le altre dl 250 fr. cadauna per trimestre fino al tacitamento ~el de- bito, coll'interesse del 5 % dal momento deI complmento dei lavori. Finiti i lavori, Müller dovra eonsegnare aHa S. A. Brunschwyler un paghero a tre mesi c~e . sara rinnovato da tre mesi in tre mesi fino ad estmzlOne, contro l'aceonto di 250 fr. b) 11 committente C. Müller riconosce all'appaltatrice il diritto di proprieta su tutto l'impianto fino a com- pletto tacitamento del prezzo pattuito. Oltre questo risealdamento

centrale, la Ditta Brun- 110 Sachenrecht. N° 22. schwyler esegui per incarico di Carlo Müller altri lavori' tra cui gli impianti sanitari e le condutture d'acqua della villa. Anche in riguardo a queste prestazioni, Carlo Müller dichiarava, con atto del 1 dicembre 1909, di riservare alla Brunschwyler il diritto di proprietà sui relativi impianti. B. - A lavori ultimati, e precisamente nel 1910, Carlo Müller cadde in fallimento, ed allora la Ditta assuntrice, con insinuazione del 6 dicembre 1910, notificava all'amministrazione del fallimento un suo credito residuo di 2779 fr. ed un suo diritto di proprietà sugli «impianti di riscaldamento e sanitari I), riferendosi al contratto 10 luglio 1909 ed alla dichiarazione 1 dicembre 1909. Il credito venne ammesso e iscritto in graduatoria. Non così il diritto di proprietà, e però la Ditta Brunschwyler, con petizione 3 giugno 1911, conveniva in giudizio ramministrazione del fallimento (j Carlo Müller e moglie » con queste domande: « 1° La Ditta Brunschwyler e riconosciuta proprietaria dell'impianto per il riscaldamento centrale eseguito » nella casa del fallito Carlo Müller sino a completo pagamento dello stesso. >} 2° Spese ecc. » La Ditta attrice ha così limitato il litigio al riconoscimento della proprietà sull'impianto per il riscaldamento, lasciando da canto gli impianti sanitari. L'Amministrazione del fallimento Carlo Müller e moglie contestò, nella sua risposta 27 giugno 1911 le ragioni dell'attrice, pretendendo che il credito fosse stato integralmente soluto e asserendo poi, tra altro, che il patto riservati domini non esistesse più, come che l'impianto avesse intanto cessato di essere cosa mobile, per se esistenti, essendo stato incorporato in modo inseparabile nello stabile. C. - La prima istanza, il Pretore di Locarno, ammise la rivendicazione dell'impianto, statuendo poi (di Sachenrecht. N° 22. 111 positivo 2°) che « nel caso in cui il completo pagamento l) dell'impianto non fosse effettuato, l'attrice fosse tenuta » alla restituzione degli acconti ricevuti, sotto deduzione » della somma di 750 fr. », quale equa indennità per il deprezzamento delle cose vendute. Il Tribunale di Appello, al quale ricorse la convenuta, giudicava invece con sentenza 23 settembre 1913: « 1° La domanda di rivendicazione 3 giugno 1911 non » e ammessa. « 2° Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di » giustizia di questa sede in 20 fr., oltre le spese di stampa, I) ecc., sono poste a carico dell'attrice, comprensate le » ripetibili di ambo le sedi. » D. - Di questa sentenza la parte attrice si appella al Tribunale federale per la via scritta con atto 28 gennaio 1914, riproponendo a questa Corte le domande della petizione 3 giugno 1911. Nella sua risposta 10 maggio 1914 la convenuta conclude al rigetto dell'appellazione, ripetendo gli argomenti accampati davanti alla prima istanza e rilevando in modo particolare due argomenti da essa svolti innanzi la Corte di Appello: l'impossibilità giuridica di una riserva della proprietà nel caso in esame, il contratto 10 luglio 1909 qualificandosi non come un contratto di compera-vendita, ma come un contratto di locazione d'opera o d'appalto ; e subordinatamente, la caducità della clausola di riserva per la sua mancata iscrizione al registro pubblico previsto dall'art. 715 CCS. Considerando in diritto : 1° - L'appellazione fu introdotta nei termini e modi di rito. Circa la proponibilità della stessa in riguardo ai requisiti previsti dagli art. 56-58 OGF, si osserva ciò che segue: E fuor di dubbio che si tratta di un giudizio di merito pronunciato in ultima istanza dalla competente 112 Sachenrecht. N° 22. autorità cantonale (art. 58 OGF). Ed è poi anche incontestabile che la causa fu giudicata ed era da giudicarsi secondo le leggi federali (art. 57 OGF). Il patto riservati domini fu stipulato sotto il regime del vecchio Codice delle obbligazioni (contratto 10 luglio 1909), ed anche i fatti che sulla sua esistenza hanno potuto influire (esecuzione dei lavori, incorporazione delle singole parti dell'impianto nella villa Müller) avvennero prima dell'entrata in vigore del CCS. La questione poi della caducità del patto o della sua improduttività in virtù del fatto che l'impianto divenne in seguito parte

dello stabile Müller e, essa pure, come si andrà dimostrando, da giudicarsi non a stregua dell'antico diritto cantonale, sibbene a mente dei disposti di quello federale (vedi motivo 4 di questa sentenza). 2° - Entrando nel merito della vertenza, si rileva anzitutto che la pratica di questa Corte è costante nell'ammettere la liceità e legalità del patto di riserva di proprietà dal punto di vista del CO (vedi RU 11, 116; 20,540; 24,11,95; 25, II, 499; 29, H, 712; 32, II, 162; 33, H, 274). E la convenuta non impugna la validità di questo patto perché illecito o illegale; sibbene in primo luogo per il motivo che essa non lo considera ammissibile ab origine come clausola di un contratto di appalto (o di locazione di opera), che tale è a suo modo di vedere il contratto 10 luglio 1909. Ma di questa obiezione, come di quella concernente l'omessa iscrizione della riserva di proprietà al registro previsto dall'art. 715 CCS, è superfluo occuparsi perché l'azione si appalesa inammissibile sotto altro aspetto. 3° - ...•• 4° - Si ritiene invece fondato l'argomento, a mente del quale l'azione deve venir respinta poiché la cosa è piuttosto il complesso degli oggetti su cui porta la clausola riservata dominii e diventata immobile eolla Sachenrecht. N° 22. 113: sua incorporazione e inedificazione nel stabile Müller. Rettamente osserva l'istanza cantonale che la questione della distinzione tra beni mobili ed immobili tocante da un lato i principi sugli immobili, dall'altro quelli sui mobili deve venir decisa a norma del diritto federale (RU 10, p. 253 e seg.) e che i suoi criteri giuridici sono da ricercarsi nei disposti del CO, e, poiché questa legge nulla prevede in proposito, nella giurisprudenza federale e nella dottrina più autorevole (RU 10, p. 259 e 260 CCS, art. 1°). Ora, la giurisprudenza del Tribunale federale, confortata dalla dottrina, era costante nell'ammettere che, prima dell'entrata in vigore dei CCS, si dovevano considerare mobili quei beni i quali possono venir trasportati da un luogo ad un altro senza pregiudizio di sorta alla loro esistenza, e come immobili quelli i quali non possono venir spostati affatto e non lo possono senza essere denaturati (ibidem, p. 261 e gli autori ivi indicati). Da questi principi risulta che l'impianto di riscaldamento, sul quale, nel suo complesso, e non nelle sue singole parti, verte la riserva di proprietà, edificato nel stabile e a quello incorporato e destinato in modo non transiente ma duraturo, è divenuto immobile: donde la conseguenza che dal momento in cui l'impianto acquistò questo carattere, la riserva di proprietà divenne eaduca e improduttiva di effetti giuridici. Questa Corte consente dunque, in questo riguardo, nel modo di vedere accettato dall'istanza cantonale; il Tribunale federale pronuncia: L'appellazione è respinta, e vien confermata la sentenza 23 settembre 1913 del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.